



SCHEMA DI CONVENZIONE

PER L'INCARICO DI SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO FINALIZZATO ALLA
REALIZZAZIONE DELL'EVENTO
WTE - WORLD TOURISM EVENT A PADOVA 2021

TRA

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata “*Regione*” con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, nato a, il / /, il quale interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio, ai sensi della legge regionale n. 54/2012 e per dare esecuzione alla Delibera della Giunta Regionale n. del

E

La società **Veneto Innovazione S.p.A.**, in seguito denominata “*Società*”, con sede a Mestre (Venezia), in Via Cà Marcello n. 67/D, codice fiscale C.F. 02568090274, rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante nato a il / /

di seguito denominate anche “Le Parti”

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta regionale n. del è stata approvata la realizzazione dell'evento “WTE - World Tourism Event di Padova 2021”;
- con il predetto provvedimento è stato approvato l'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A dell'attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse per la realizzazione della predetta manifestazione

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

La Società si impegna a svolgere l'incarico di supporto tecnico/organizzativo finalizzato alla realizzazione dell'evento WTE World Tourism Event di Padova 2021 con la partecipazione di tutti i Siti Unesco del Veneto la cui realizzazione è stata approvata con DGR n. del e in particolare:

- contratto con la Società M.C. Marketing Consulting S.a.s. organizzatrice e proprietaria del marchio per la realizzazione dell'evento a Padova per un importo di € 109.800,00 (IVA compresa);
- acquisizione dei servizi logistici, dell'affitto dell'area presso il Palazzo della Ragione a Padova o altra location di prestigio, servizi necessari per la presenza dei siti Unesco all'evento per un importo di € 15.200,00 (IVA compresa);
- attività di coordinamento e assistenza tecnica per un importo di € 5.000,00 (IVA compresa).

Per la realizzazione delle predette attività, la Società - in accordo con la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione - secondo le specifiche competenze, predispose tutti gli atti necessari al buon esito dell'iniziativa. La proprietà di relazioni, stime e ogni altro elaborato prodotto dalla Società resterà in capo alla Regione, che ne concede l'uso per soli fini statistici o di studio alla Società.



Veneto Innovazione S.p.A., in quanto società *"in house"* della Regione del Veneto, è tenuta ad attenersi alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle in materia di affidamento lavori, forniture e servizi, ed a quelle in materia di personale dipendente.

La Società in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture (D.Lgs n. 50/2016), oltre a quanto disposto nel proprio regolamento interno sugli acquisti in economia di beni/servizi (pubblicato nel sito istituzionale della Società).

Articolo 2 – DURATA

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e rimane valida fino al 30 dicembre 2021, termine che potrà essere prorogato dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, previa richiesta motivata da parte della Società.

Articolo 3 – PIANO FINANZIARIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

A copertura delle spese necessarie per le attività oggetto della presente Convenzione, a favore della Società è riconosciuto un importo totale massimo di € 130.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso), determinato sulla base delle attività previste e sui costi sostenuti nelle passate edizioni e comprensivo delle spese di organizzazione e gestione.

La somma a carico della Regione del Veneto di € 130.000,00 sarà erogata su presentazione di regolare fattura, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e previa comunicazione di avvio delle attività.

La Società, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività previste, è tenuta a presentare la seguente documentazione:

- relazione dettagliata delle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione;
- rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute;
- copia degli eventuali supporti informativi, divulgativi e promozionali predisposti nell'ambito delle iniziative realizzate;
- supporti informatici contenenti copie degli impianti stampa di tutti i materiali realizzati.

Qualora l'importo erogato a titolo di anticipo risultasse superiore a quanto rendicontato al termine delle iniziative realizzate, la Società è tenuta a riaccreditarne alla Regione le somme introitate e non utilizzate.

Articolo 4 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DI INDIRIZZO E CONTROLLI

Le attività e i servizi oggetto della presente Convenzione saranno svolti dalla Società sotto la vigilanza della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verificassero ritardi o inadempimenti.

La Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.



Articolo 5 - RECESSO E INADEMPIMENTI

La Regione del Veneto può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni, notificato alla Controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso. La Regione si riserva peraltro la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato. In caso di eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 6 – RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 in tema di liceità del trattamento, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

La Società s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

Articolo 7 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

E' fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.

Articolo 8 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione e la gestione delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dalla Convenzione.

La Società si impegna, in particolare, ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010 "Direttive alle società partecipate dalla Regione del Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari", così come integrata dalla deliberazione n. 258 del 5 marzo 2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione Regionale o a terzi dal personale a disposizione.

Articolo 9 – REGISTRAZIONE

Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente Convenzione è soggetto a IVA e convengono che la stessa sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986, con tutte le spese a carico del richiedente. Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico della Società.



Articolo 10 – ARBITRATO

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione della presente convenzione sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto di tre membri. Un membro dovrà essere nominato dalla Regione, uno dalla società e uno d'intesa fra le parti ovvero, in carenza di accordo, secondo le norme del C.P.C..

Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di diritto ed emetterà la sua decisione ai sensi dell'art. 816 e seguenti del C.P.C.

Articolo 11 - NORMA DI RINVIO

La presente Convenzione è composta da n. 4 pagine e da n. 11 articoli. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione
Promozione Economica e
Internazionalizzazione

Per Veneto Innovazione S.p.A.
L'Amministratore Unico e
Legale Rappresentante

